



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0007558**
del 21/06/2019 ore 13:13:40
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 21 GIU. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Alessandria
Via Legnano, n. 23
15121 - Alessandria**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 82/2019 – Esercizio della professione in pendenza di provvedimento di sospensione

Con riferimento al Vostro quesito del 13 maggio 2019 (prot. CNDCEC n. 6082 del 16.05.2019), con il quale si domanda se si possa aprire un procedimento per esercizio abusivo della professione a carico di un iscritto, già attinto da provvedimento disciplinare di sospensione di sei mesi, durante i quali ha svolto attività professionale, atteso che il suddetto provvedimento di sospensione è stato poi annullato a seguito accoglimento da parte del CDN del ricorso proposto dal professionista, si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che l'annullamento di un atto amministrativo può essere:

- conseguenza della richiesta del soggetto interessato, tramite la proposizione di un ricorso amministrativo: in tal caso, l'eventuale accoglimento della domanda/ricorso determinerà l'annullamento del provvedimento impugnato;
- d'ufficio, cioè disposto dalla stessa pubblica amministrazione che ha emesso l'atto (c.d. annullamento in autotutela).

L'annullamento di un atto amministrativo ha efficacia retroattiva, ovvero comporta il venir meno dell'atto invalido dal momento in cui il medesimo è stato emanato (*ex tunc*) e con esso tutti i suoi effetti; pertanto, l'accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Disciplina Nazionale, che è organo amministrativo di secondo grado rispetto ai provvedimenti emessi dai Consigli di Disciplina territoriali, ha determinato l'annullamento della delibera con la quale era stata inflitta dal Consiglio di Disciplina territoriale la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi a carico del professionista.

Attesa la sopra citata efficacia retroattiva, derivante dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio, il medesimo risulta *tamquam non esset*, ovvero come se non fosse mai esistito.

Ne consegue che non si ritiene possa configurare esercizio abusivo della professione l'aver esercitato attività professionale da parte dell'iscritto, stante l'intervenuto annullamento del provvedimento *de quo*.

Con i migliori saluti

Francesca Maione 